



T2 T1213
REGIONE LIGURIA

PIANO GESTIONE
 DIR. 2000/62

Genova, 17 NOV. 2009

DIPARTIMENTO AMBIENTE
 AUTORITA' DI BACINO
 DEL FIUME ARNO
 27 NOV 2009
 Prot. N° 5652

Prot. n.: PG / 2009 / 164979

Classif./Fasc.:

Allegati: 1

Oggetto:

Piano di gestione distretto Appennino
 Settentrionale - Osservazioni Regione
 Liguria

Autorità di Bacino del Fiume
 Arno

Via dei Servi n° 15
 50122 Firenze

Con la presente si trasmettono in allegato le osservazioni relative al Piano di gestione del distretto Appennino Settentrionale anticipate anche via posta elettronica.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
 Dott.ssa Gabriella Minervini

J-O RI Bonanni

**PIANO DI GESTIONE DISTRETTO APPENNINO SETTENTRIONALE- OSSERVAZIONI
REGIONE LIGURIA**

Con delibera n° 38 del 23/10/2009 "Integrazione alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n.6/2005 avente ad oggetto: "Proposta di approvazione al Consiglio regionale dello schema di Piano regionale di tutela delle acque"" allegata alla presente sono state approvate ulteriori integrazioni/modifiche alla proposta di Piano di Tutela delle acque (di seguito PTA). Gli elaborati del Piano di Gestione dovrebbero dunque essere adeguati, per la parte ligure, ad i contenuti di tale delibera.

In particolare le schede monografiche riportate nel documento "**Schede sub unità**" dovrebbero essere sostituite con le schede monografiche contenute nell'Allegato VIII del PTA di cui alla DGR 38/09 ed analogamente dovrebbe essere rivisto l'elenco delle misure e dei corpi idrici riportante lo stato di qualità (si rileva inoltre che il codice CI_ASV02A attribuito al corpo idrico "F. Centa" va attribuito al corpo idrico Quiliano Segno_zonaA). Si fa presente che per quanto riguarda i corpi idrici marini c'è stato un errore materiale nella compilazione delle tabelle del Database di cui all'Allegato XI al PTA (refuso presente anche nei dati precedentemente trasmessi a codesta Autorità di Bacino) e che per il tratto "Moneglia - Levanto" lo stato complessivo deve essere cambiato da "moderato" a "buono" e conseguentemente anche la tabella riepilogativa (di cui alla pagina 5 dell'allegato B "Relazione generale" alla DGR 22/09 precedentemente trasmessa) risulta variata come segue (e conseguentemente la relativa cartografia):

Stato complessivo	Fiumi	Laghi	Acque di transizione	Acque marino-costiere	Acque sotterranee	Totale
elevato	0	0	0	0	0	0
buono	133	7	1	19	11	170
sufficiente	29	0	0	6	0	36
scadente	3	0	0	1	14	18
pessimo	21	0	0	0	0	21
Totale	186	7	1	26	25	245

L'elaborato n°3 del Piano di gestione "**Registro delle aree protette**" dovrebbe essere integrato e rivisto in base all'Allegato XV della proposta di PTA di cui alla DGR n° 38 del 23/10/2009); si segnala inoltre che nel medesimo elaborato i siti seguenti liguri sono stati attribuiti erroneamente alla regione Toscana:

- IT1342907 Monte Antessio - Chiusola
- IT1342908 Monte Gottero - Passo del Lupo
- IT1343502 Parco della Magra - Vara
- IT1343511 Monte Cornoviglio - Monte Fiorito - Monte Dragnone

Per la sezione relativa alla Liguria della tabella "Reti e Programmi di Monitoraggio istituite ai fini dell'articolo 8 e dell'allegato V" di cui all'**Elaborato 4 del Piano di Gestione**- si fa presente quanto segue:

ACQUE SUPERFICIALI (FIUMI, LAGHI, E ACQUE DI TRANSIZIONE)	ACQUE SUPERFICIALI (MARINE COSTIERE)	ACQUE SOTTERRANEE	ACQUE IN AREE PROTETTE (ED ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE)
E' attiva dal 2001 una rete di monitoraggio ARPAL derivante dalla rete ex Dlgs 152/99 Allegato 1.	E' attiva dal 2001 una rete di monitoraggio ARPAL derivante dalla rete ex Dlgs 152/99 Allegato 1.	E' attiva una rete di monitoraggio quali-quantitativo ARPAL derivante dalla rete ex Dlgs 152/99 Allegato 1	E' attiva una rete di monitoraggio ASL curata da ARPAL (per la parte analitica) delle acque destinate a consumo umano Monitoraggio acque di balneazione con rete di monitoraggio ASL curata da ARPAL (per la parte analitica) E' attiva dal 1994 una rete di monitoraggio ARPAL delle acque destinate alla vita dei pesci

In relazione alla **sintesi del programma di misure** indicate nell'**Allegato 6** pur condividendo l'impostazione proposta si formulano le seguenti osservazioni:

1. Generali:

Nel Piano di Gestione Appennino Settentrionale al fine della predisposizione delle azioni necessarie al raggiungimento delle strategie e degli obiettivi specifici, in considerazione delle diverse caratteristiche specificità e molteplicità dei corpi idrici individuati, è stato predisposto un programma di misure sia di base che supplementari vasto e particolareggiato che in parte richiama e ricomprende attività già previste dalle normative vigenti.

Appare peraltro necessario, al fine di finalizzare e dettagliare le attività da sviluppare o completare, che il Piano di Gestione, anche in una fase successiva eventualmente sviluppata a livello regionale, specifici per ogni singolo corpo idrico quali tra le misure -sia di base che supplementari- indicate nel succitato allegato 6 siano da porre in atto. Eventuali ulteriori misure tra quelle indicate dal Piano potranno essere individuate anche in una fase successiva in ragione di nuove o più approfondite valutazioni.

2 In relazione al territorio della Regione Liguria per le specifiche misure, premesso che l'attuazione delle stesse risulti sempre dipendente dalle risorse sia umane che finanziarie disponibili, si rileva:

- *Realizzazione di una rete di monitoraggio del trasporto solido* → allo stato attuale a livello regionale è possibile solo la predisposizione di modelli ma non di una rete di monitoraggio.
- *Introduzione di meccanismi economico finanziari e definizione di procedure per la revisione dei canoni di concessione etc.....* → non appare chiaro l'attribuzione come scala di riferimento al distretto considerato che la definizione dei canoni concessori è di competenza regionale
- *Armonizzazione delle competenze e delle funzioni esercitate in campo ambientale dalle pubbliche amministrazioni nel distretto* → occorre chiarire cosa si intende per armonizzazione -e quali metodologie si intendano seguire- in quanto le funzioni esercitate in campo ambientale dalle diverse amministrazioni pubbliche sono rispondenti alle normative vigenti
- *Coordinamento del Piano di gestione e dei piani di tutela con le altre forme di pianificazione di settore* → anche in questo caso occorre capire/chiarire se e a quali piani il Piano di gestione è un piano sovraordinato .
- *Conversione, ove possibile, dei sistemi di protezione di difesa rigida della linea costiera a programmi di ripascimento degli arenili con sabbie sottomarine.* → Con l'art. 41 della L.R. 20/2006 la Regione ha individuato nella redazione ed adozione per unità fisiografica del Piano di tutela dell'ambiente marino costiero lo strumento con il quale tutelare la fascia costiera, anche rispetto all'erosione marina. Il Piano, sulla base dell'analisi dei fenomeni in atto, delle tendenze evolutive, determinerà a livello di paraggio costiero gli indirizzi di intervento ai quali riferirsi per raggiungere uno scenario di equilibrio, specificando pertanto gli indirizzi progettuali ai quali la pianificazione e la progettazione delle opere di difesa costiera dovrà rifarsi. Pertanto la misura così descritta, seppur condivisibile nei principi, non è generalizzabile e potrà essere attuata solo se l'analisi sitospecifica svolta a livello di unità fisiografica e di paraggio costiero ne evidenzierà la praticabilità ed efficacia.
- *Gestione integrata complessiva della fascia costiera* → Occorre rilevare che l'Italia non ha ancora elaborato una strategia nazionale per la messa in opera di una gestione integrata delle zone costiere, in attuazione della raccomandazione 2002/413/CE. A ciò si aggiunga che peraltro l'Italia ha siglato ed è in via di ratifica, il protocollo per la gestione integrata delle zone costiere, siglato nel gennaio del 2008 dalle Parti Contraenti della Convenzione per la Protezione del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona). Tale Protocollo, che istituisce un quadro comune a livello mediterraneo per la GIZC, impegna in particolare le Parti all'adozione di misure per conseguire la protezione e l'uso sostenibile delle zone costiere, quali la delimitazione di aree nelle quali non è consentito edificare anche in ragione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché l'adozione di misure volte a

conservare e preservare habitat marini anche se non inseriti in aree protette, nonché habitat costieri quali le dune.

Tutto ciò premesso occorre rilevare che la Regione Liguria ha già adottato misure e normative specifiche che rientrano nel quadro sopra delineato. Si ritiene pertanto necessario che in fase di definitiva elaborazione della misura da parte dell'Autorità Distrettuale si tenga conto delle iniziative già in essere assunte dalla Regione Liguria. Ci si riferisce in particolare a:

- art. 41 L.R. 20/2006 con il quale la Regione individua nel Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero lo strumento di pianificazione regionale, avente gli effetti dei Piani di bacino, da redigere e adottare per unità fisiografica, ed avente come finalità il miglioramento della qualità ambientale della fascia costiera, con particolare riferimento al riequilibrio dei litorali, alla stabilizzazione della costa alta, al miglioramento della qualità delle acque costiere, alla difesa e valorizzazione degli habitat marini.
 - la DGR n° 1507 del 6/11/2009 con la quale in attuazione della l.r. 28/2009 sono state adottate in particolare misure di salvaguardia per gli habitat Scogliere, Praterie di Posidonia, Estuari, nonché Vegetazione pioniera delle spiagge e delle dune costiere.
- *Ripristino degli apparati dunali costieri in qualità di elementi naturali di difesa ed equilibrio della spiaggia* → Come già evidenziato nelle osservazioni formulate in merito alla Misura "Gestione integrata complessiva della fascia costiera", la Regione Liguria ha già identificato nel Piano di tutela dell'Ambiente marino e Costiero lo strumento volto alla definizione delle misure per la tutela degli habitat marino e costieri, quali gli apparati dunali costieri, adottando altresì con la DGR n° 1507 del 6/11/2009 misure di salvaguardia per tale habitat all'interno dei SIC. Sulla base della valutazione inerente non solo gli impatti ma anche la distribuzione di tali habitat nella fascia costiera ligure potranno eventualmente essere adottate misure di tali natura.
 - *Ripristino degli ecosistemi specifici della zona marino costiera al fine di migliorare la difesa dalle mareggiate e mitigare gli effetti dell'erosione marina* → Si ribadisce quanto già espresso relativamente alle due misure precedenti
 - *Predisposizione dei progetti di gestione degli invasi artificiali* → Si propone di eliminare la misura. I progetti di gestione degli invasi sono approvati dalle regioni (la regione Liguria ne ha approvati 8 su 9 grandi dighe), sulla base di criteri emanati con DM 30 giugno 2004; sono, invece, ancora in bozza delle linee guida per la redazione dei progetti di gestione predisposte da ISPRA, su richiesta del ministero dell'ambiente. Pertanto la misura così come è formulata è solo una competenza di legge ed i criteri sono e si ritiene che debbano rimanere statali
 - *Applicazione dei trattamenti più spinti del secondario per l'abbattimento dell'azoto agli scarichi di acque reflue urbane degli agglomerati ricadenti in aree sensibili e nei bacini drenanti ad esse afferenti con popolazione superiore a 20.000 AE, al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione* → si rileva che è necessario sostituire 20.000 con 10.000
 - *Applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue (trattamento di tipo secondario o trattamento equivalente) agli scarichi derivanti dagli agglomerati con popolazione compresa fra 2.000 e 15.000 Abitanti Equivalenti (AE), ovvero fra 2.000 e 10.000 AE se ricadenti in aree sensibili, nonché dei trattamenti appropriati previsti dalle direttive regionali, ove esistente* → si propone di riformulare come segue "Applicazione della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane (trattamento secondario o equivalente), agli scarichi recapitanti in acque dolci, derivanti da agglomerati superiori a 2000 AE e per quelle recapitanti in mare sopra i 10.000 AE (art. 105). Gli scarichi di acque reflue urbane inferiori alle soglie sopracitate sono sottoposti ad un trattamento appropriato (all.5 parte terza e legge regionale 43/1995). Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 AE devono subire un trattamento più spinto di quello secondario (art. 106, c.1)"
 - *Attuazione delle tecniche di abbattimento dei nutrienti da fonti puntuali attraverso il lagunaggio, la fitodepurazione, la fertirrigazione e l'abbattimento chimico del fosforo nei depuratori costieri* → Si propone di aggiungere "OVE POSSIBILE". Si fa presente infatti che

- l'orografia della Liguria non favorisce l'utilizzo di sistemi di trattamento come lagunaggio, fitodepurazione, fertirrigazione ed inoltre l'eliminazione totale del fosforo può accentuare i problemi di oligotrofia che ha sempre avuto il mar ligure
- *realizzazione di nuovi invasi, riconvertendo bacini provenienti anche da cave abbandonate* → si avanzano alcuni dubbi su questa misura. A questo proposito, si fa presente che la soluzione prospettata potrà essere applicata solo in condizioni particolari, ad es. in presenza di un ambiente di cava molto degradato dal punto di vista naturalistico oppure in assenza di soluzioni maggiormente sostenibili, ad ogni modo dietro l'effettuazione di idonei approfondimenti che attestino l'assenza di incidenze sul comparto floro-faunistico (molto frequenti quando si interviene in ambienti di cave abbandonate).
- *Introduzione di strumenti di analisi economica che permettano la valutazione costi-efficacia e costi-benefici, anche con riguardo ai costi ambientali* → si ritiene necessario un accenno alle possibili metodologie implementabili (contabilità ambientale, impronta ecologica, ecc...).
- *"Potenziamento della capacità di attuare politiche pubbliche attraverso il coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati e formalizzare i flussi di lavoro (processi, attività e ruoli) per aumentare efficienza, trasparenza e controllo"* ; *"Promozione di incentivi ambientali innovativi (es: "Certificati blu" per Comuni che investono in tutela dell'acqua o ne garantiscono la qualità)"* → si ritiene necessario un accenno all'implementazione di sistemi di gestione ambientale quale possibile modalità di integrazione pubblico/privato, anche sulla base delle numerose esperienze di certificazione ISO 14001 o registrazione EMAS di EE.LL. nel territorio distrettuale, e come modello per una possibile introduzione di "Certificati BLU" (cfr. modello certificazione energetica dei comuni European Energy Award)
- *"Sensibilizzazione dei cittadini, degli operatori e dei fruitori sulle tematiche ambientali"*; *"Potenziamento della comunicazione e dell'educazione ambientale a tutti i livelli"*; *"Sostegno alla partecipazione dei cittadini e alla diffusione di forme di governance in applicazione del principio di sussidiarietà"*; *"Utilizzazione di strumenti di programmazione negoziata"* → si ritiene necessario un richiamo ai Sistemi Regionali INFEA (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale), realtà consolidate che da anni si occupano di promuovere tali aspetti, anche nel settore acque, e i cui centri locali costituiscono sensori e nodi di reti di relazione tra i vari portatori di interesse sul territorio, con notevoli competenze comunicative, educative, progettuali, da valorizzare in tale contesto.

Considerazioni ambientali

Aspetti bionaturalistici

E' auspicabile prevedere nell'attuazione del Piano di gestione, uno stretto raccordo tra le previsioni della direttiva 2000/60 e le previsioni della direttiva 92/43/CE al fine di ottimizzare gli sforzi per il raggiungimento di quegli obiettivi- relativi al mantenimento in buono stato di conservazione di specie o habitat di interesse comunitario legati all'ambiente acquatico- che risultano convergenti. In quest'ottica si riterrebbe opportuno che il Piano di gestione rimandi per quanto concerne i siti rete Natura 2000 e le relative aree di collegamento ecologico funzionali, ad una fase di revisione in occasione della individuazione delle misure di conservazione sito specifiche e/o dei piani di gestione. Parrebbe inoltre opportuno prevedere il coordinamento del monitoraggio previsto dalla direttiva 2000/60 con il monitoraggio previsto dalle direttive 92/43/CE e 79/409/CEE e monitorare, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, gli effetti delle misure previste dal Piano di gestione sulle specie floro-faunistiche più sensibili soggette a maggior tutela dall'Unione Europea legate all'ambiente fluviale

Nel frattempo l'attuazione delle misure del Piano di Gestione dovranno comunque tenere conto delle Misure di salvaguardia per gli Habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CE individuate recentemente ai sensi della Legge Regionale n°28 del 10/07/2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" con DGR 1507 del 06/11/2009.

Si sottolinea l'importanza che ha l'elaborazione, nell'ambito dello strumento pianificatorio in esame, di linee guida per la realizzazione dei determinate categorie di intervento sui corpi idrici, con specifico riferimento alle modalità di mitigazione delle incidenze su specie ed habitat

Natura 2000. A questo proposito si richiama la predisposizione di disciplinari tecnici per la realizzazione di interventi di manutenzione in siti Natura 2000 - misura appartenente al sub-ambito strategico D.1 relativa alla Regione Emilia Romagna- che potrebbe essere efficacemente estesa, attraverso opportuno confronto sui criteri e sui contenuti, a tutto il distretto, producendo gli elaborati nell'ambito del presente Piano di Gestione, in modo da ottenere il giusto coordinamento tra tutti i bacini ad esso appartenenti. Bisogna inoltre segnalare, con riferimento alla Regione Liguria, la necessità che venga presa in considerazione anche la Rete Ecologica Ligure (REL), in particolare le aree classificate come corridoio fluviale.

Si rileva inoltre che diversi interventi previsti sono evidentemente caratterizzati, sia per la fase cantieristica che per quella di esercizio, da un certo grado d'impatto sulla biodiversità legata all'ambiente idrico seppur nel lungo periodo può esserci un beneficio per il comparto naturalistico. Per la risoluzione di queste criticità, non trattate in ambito di Piano vista la scala di riferimento, si rimanda pertanto a valutazioni di incidenza da svolgersi in sede progettuale, per ciascun intervento previsto dal Piano di Gestione che abbia effetti diretti o indiretti su siti Natura 2000.